

Identificativo ONSAI 1033298**Dati anagrafici****Provincia esecuzione lavori**
Pordenone**Data pubblicazione**
28/05/2024**Termine per la partecipazione**
01/07/2024**Giorni presentazione offerta**
35**CIG****CUP****CUI****Centrale unica committenza**
Centrale Unica di Committenza
Comuni di Sacile, Aviano, Brugnera e
Caneva**Stazione appaltante**
Comune di Sacile**Tipo Stazione appaltante**
Comuni**Referente Stazione appaltante**

mail: daniela.bariviera@comune.sacile.pn.it Telefono: 0434787103

Oggetto

Servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, servizi di coordinamento della sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio B (ala est) dell'ex caserma xxv Aprile (denominata G. Da Sacile). Progetto relativo al ii stralcio dell'opera finanziata PNRR

Classe importo
>= 215.000 Euro**Procedura scelta contraente**
Procedura aperta**Criterio aggiudicazione**
Offerta economicamente più
vantaggiosa**Tipo servizio**
Servizi SAI**Prestazione principale**
Progettazione**Destinazione funzionale**
Altro - Edifici**Tipo intervento**
Rinnovo beni di interesse
storico artistico soggetti a
tutela**Corrispettivo****Descrizione**
Valore stimato al netto dell'IVA**Importo servizi**
358.336,48**Check list - Criticità con sintesi normativa****7) Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto**

L'art. 8 comma 2 del D. Lgs n. 36/2023, sancisce che *"la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso" così come prescritto dalla Legge 49/2023.*

L'art. 41 comma 15 del D. Lgs n. 36/2023, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende poi obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando: *"I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento."*

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall'art. 41 comma 15 del Codice, fornisce indicazioni precise per l'elaborazione del calcolo dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento di Servizi di

architettura e ingegneria ed inoltre, all'art. 8, prevede che **"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."**

Da notare anche le indicazioni dell'art. 41 comma 5 del D. Lgs. 36/2023: **"La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso."**

Inoltre il comma 4 del medesimo art. 14 prevede che, nell'individuazione dell'importo a base di gara, il calcolo debba tenere conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

L'Allegato I.13 al D. Lgs n. 36/2023 **"disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016."**

13) Nonostante il servizio riguardi interventi su Beni Culturali di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 10, per i quali è stato dichiarato, e notificato, l'interesse culturale, la prestazione NON è stata riservata all'Architetto

L'art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell'architetto e dell'ingegnere, riservando competenza esclusiva all'architetto quando le prestazioni professionali riguardano **"... opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti..."**. Lo stesso articolo 52, proseguendo, chiarisce che **"... la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere..."**.

Il Consiglio di Stato ne ha richiamato i contenuti, con la sentenza n. 21 del 9/01/2014, con la quale viene confermata la competenza esclusiva dell'architetto anche per la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico.

18) Nei requisiti di capacità tecnico-professionale, NON è stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri

L'art. 8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che **"La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera..."**.
